

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto 30 ottobre 2007, n. 242

Regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia».

IL MINISTRO

DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visti gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 19, lettera e);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio 2007 e 8 ottobre 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio nazionale sulla famiglia

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato «Osservatorio», quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia.

Art. 2.

Sede

1. L'Osservatorio, oltre che a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha sede a Bari e a Bologna.

2. La sede di Bari provvede al coordinamento della partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quella di Bologna da parte degli enti locali.

3. Con apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, la regione Puglia e il comune di Bologna sono individuate le attivita' da affidare alle sedi decentrate di Bari e di Bologna.

Art. 3.

Funzioni

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.

2. L'Osservatorio svolge altresi' funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della

predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio:

a) considera, tenendo conto dei principali indicatori socio demografici, i cambiamenti strutturali della famiglia e delle tipologie familiari, con particolare riferimento alle dinamiche di formazione e di stabilita', ai compiti genitoriali ed alle problematiche generazionali, con particolare attenzione per i diritti della famiglia ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione;

b) promuove sistemi di valorizzazione delle politiche dirette a realizzare un modello di welfare che riconosca il ruolo attivo della famiglia nella societa' e consideri la famiglia come risorsa della comunita' e come soggetto sociale volto a garantire la piena attuazione dei diritti dei suoi componenti;

c) individua nuovi modelli di relazione tra le famiglie, le istituzioni, le imprese e le associazioni familiari;

d) individua strategie per la promozione e il sostegno delle relazioni e responsabilita' familiari con particolare attenzione al ruolo dei genitori, all'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilita' all'interno del nucleo familiare;

e) studia l'impatto delle politiche per la famiglia sulle politiche di settore;

f) procede alla raccolta e all'analisi dei dati concernenti le politiche e le iniziative degli altri paesi dell'Unione europea in favore della famiglia.

Art. 4.

Organici dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia, d'ora in poi denominato «Ministro».

2. Sono organi dell'Osservatorio:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Comitato di coordinamento;
- d) il Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 5.

Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea e' composta:

a) dal Ministro, che la presiede e ne nomina i componenti;

b) da quindici componenti, dei quali due designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di vice-presidente e responsabile della sede di Roma, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dei diritti e delle pari opportunita', delle politiche giovanili e attivita' sportive, delle comunicazioni, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dei trasporti;

c) da tredici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) dal presidente della regione Puglia e dal sindaco di Bologna;

e) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

f) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria e di quelle del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative;

g) da tre componenti designati dalle associazioni familiari di carattere nazionale;

h) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale;

i) da tre componenti designati dalle associazioni dei consultori privati di carattere nazionale.

2. L'Assemblea delibera il programma annuale e triennale di attivita' dell'Osservatorio ed esprime il proprio parere sulla proposta di Piano di cui all'articolo 3, comma 2. Si esprime su ogni altra questione sottopostale dal suo presidente.

Art. 6.

Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento e' composto dal Ministro, dal vicepresidente dell'Assemblea, dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da tre componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori di cui all'articolo 7, comma 1. Il Comitato di coordinamento ha funzioni di proposta in ordine alle deliberazioni dell'Assemblea e svolge compiti di organizzazione dell'attivita' dell'Osservatorio e di attuazione del programma deliberato dall'Assemblea.

Art. 7.

Consiglio tecnico-scientifico

1. L'Assemblea e il Comitato di coordinamento sono assistiti da un Consiglio tecnico-scientifico di dieci componenti, di cui due con funzioni di coordinatori delle attivita' scientifiche, nominati dal Ministro tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche sociali e familiari. Cinque componenti del Consiglio tecnico-scientifico sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Consiglio tecnico-scientifico svolge le attivita' di studio, ricerca, analisi e documentazione di competenza dell'Osservatorio, secondo il programma deliberato dall'Assemblea.

3. I coordinatori delle attivita' scientifiche presiedono, secondo turnazione annuale, il Consiglio tecnico-scientifico e ne dirigono i lavori. Ciascun coordinatore assicura in particolare il coordinamento di un numero eguale di settori disciplinari rilevanti in ordine alla definizione, alla promozione e alla realizzazione delle politiche per la famiglia, secondo modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 5.

4. Il Consiglio tecnico-scientifico puo' essere integrato, in relazione a specifiche attivita' e previa deliberazione del medesimo, da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Osservatorio, sulla base di elenchi di esperti approvati dal Comitato di coordinamento ed aggiornati annualmente.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio tecnico-scientifico sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato di coordinamento.

Art. 8.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. I responsabili delle sedi decentrate di Bari e di Bologna sono nominati dal Ministro, d'intesa rispettivamente con il presidente della regione Puglia e con il sindaco di Bologna. Il responsabile della sede di Roma e' il vicepresidente dell'Assemblea. I responsabili delle sedi decentrate partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento senza diritto di voto.

2. Ai componenti dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

3. Ai componenti stabili del Consiglio tecnico-scientifico spetta

un compenso omnicomprensivo per l'attivita' svolta; ai componenti che lo integrano per specifiche attivita', spetta un compenso commisurato alle attivita' stesse. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia nel limite delle risorse disponibili.

4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia assicura la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di coordinamento e del Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 9.

Convenzioni e borse di studio

1. Per l'attuazione del programma annuale delle attivita' dell'Osservatorio, il Dipartimento per le politiche della famiglia puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le universita' e con enti di ricerca pubblici e privati.

2. Il Capo del Dipartimento, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, bandisce concorsi per l'attribuzione di borse di studio biennali volte a consentire a laureati di frequentare dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione post-laurea in discipline attinenti alle politiche familiari. Le borse di studio sono attribuite, previa valutazione dei titoli e colloquio, da una commissione nominata dal Ministro, secondo modalita' e criteri definiti da un decreto del medesimo.

Art. 10.

Finanziamento

1. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' con contributi di enti e soggetti pubblici e privati.

2. L'ammontare del finanziamento statale e' determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le somme afferenti ai contributi di cui al comma 1 sono versate al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono destinate al finanziamento dell'Osservatorio.

4. All'onere di parte statale derivante dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal fondo di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilita' determinate ai sensi del comma 2.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: Bindi

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 244